

Circolare n°: 21/2022

Oggetto: *Le novità del Decreto Aiuti dopo la conversione in legge*

Sommario: È stata pubblicata sulla G.U. n. 165 del 15.07.2022 la legge di conversione del D.L. 50/2022, recante nuove misure economiche a favore delle imprese e famiglie.

Contenuto: _____

Tra le varie conferme e correzioni apportate durante l'iter parlamentare si segnalano:

- la possibilità per le banche e altri soggetti finanziari di cedere liberamente i crediti fiscali a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti;
- le modifiche alla disciplina relativa alla dilazione dei ruoli;
- l'erogazione di un voucher a favore delle imprese che partecipano a esposizioni fieristiche internazionali organizzate in Italia;
- la conferma del rafforzamento dei crediti d'imposta 4.0 beni immateriali e del bonus formazione 4.0;
- la proroga al 30 settembre 2022 del termine per l'effettuazione del 30% dell'intervento complessivo per le abitazioni unifamiliari;
- una semplificazione procedurale per l'accesso ai crediti d'imposta gas ed energia elettrica.

Con la presente circolare ripercorriamo le principali misure confermate e modificate durante l'iter di conversione in legge.

Indice: _____

P.1 _____ MISURE PER LE IMPRESE

P.2 _____ MISURE PER LE PERSONE FISICHE

MISURE PER LE IMPRESE: _____

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS

Vengono potenziati i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas.

Di seguito si riepilogano le misure disponibili dopo la conversione in legge del DL D.L. Aiuti (DL 50/2022).

Riproduzione vietata

Beneficiari	Aiuto
Imprese energivore	20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022
	25% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022
Imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza pari o superiore a 16,5kw	15% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022
Imprese gasivore	10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022
	25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022
Imprese diverse da quelle gasivore	25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022

Durante l'iter di conversione è stata introdotta una semplificazione per la fruizione del credito d'imposta per **le imprese non energivore e non gasivore**.

Nel caso in cui l'impresa si rifornisca nei primi due trimestri 2022 presso lo stesso fornitore del primo semestre 2019, il venditore (di gas o energia elettrica), entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, dovrà inviare al proprio cliente, su richiesta, una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del beneficio fruibile.

Il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di inottemperanza saranno definiti dall'ARERA.

La norma permette di evitare la complessità dei calcoli "in autonomia"; rimangono comunque escluse (oltre alle imprese energivore e gasivore) le imprese che nel primo e secondo trimestre 2022 non hanno lo stesso fornitore del primo trimestre 2019.¹

Sempre in sede di conversione in legge del DL 50/2022 è stato introdotto il nuovo comma 3-ter dell'art. 2 del medesimo DL, in base al quale "gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis".

Per effetto della nuova disposizione, i crediti energia elettrica (limitatamente a quelli per le imprese diverse da quelle energivore) e gas confluiscono quindi nel calcolo del limite "de minimis", per cui, ai fini della fruizione degli stessi, occorrerà verificare il rispetto del

¹ A tal fine, utili chiarimenti sono arrivati con le circolari 13/E e 25/E del 2022 e, per il gas, con la circolare 20/E/2022.

massimale nel periodo 2020-2022 unitamente agli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa unica.

Ricordiamo che entrambi i crediti d'imposta (gas ed energia elettrica) possono essere ceduti ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari.

Per la cessione del credito è richiesta l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (Commercialista/Revisore o CAF).

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

Viene confermato il credito d'imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le **attività di trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.

Il beneficio è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'IVA. Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

MISURE PER LA LIQUIDITA'

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, vengono potenziati gli strumenti a sostegno della liquidità delle imprese (SACE e Fondo di Garanzia).

In particolare, SACE è autorizzata a concedere **fino al 31 dicembre 2022**, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti erogati in favore delle imprese, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Riproduzione vietata

Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore fra:

1. il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
2. il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni.

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere:

- a. costi del personale;
- b. canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;
- c. investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del fatturato:

1. **90%** per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2. **80%** per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
3. **70%** per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:

- per le PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno, per le PMI;
- per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Parallelamente viene potenziato anche l'intervento del **Fondo Centrale di garanzia** per le PMI, prevedendo che per i finanziamenti concessi successivamente **al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia può arrivare al 90%.

La garanzia è concessa:

- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell'allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A favore delle PMI danneggiate dal conflitto russo-ucraino è riconosciuto un contributo a fondo perduto. Il beneficio spetta esclusivamente alle PMI, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per accedere al contributo è necessario inoltre che le imprese:

- a. abbiano subito, nel 1° trimestre 2022, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- b. abbiano subito nel 1° trimestre 2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Riproduzione vietata

L'importo del contributo a fondo perduto, che non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi al 1° trimestre 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'attuazione della misura.

MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E AGROINDUSTRIALE

Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore **agricolo, zootecnico e agroindustriale** è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Inoltre, Ismea, previa autorizzazione della Commissione Europea, potrà concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.

Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:

- un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 120 mesi.

BONUS 4.0 BENI IMMATERIALI E FORMAZIONE

È confermato il rafforzamento delle misure relative al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016, e del bonus formazione 4.0:

- a. BONUS 4.0 IMMATERIALI: per gli investimenti effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) l'aliquota viene elevata dal 20% al 50%;
- b. BONUS FORMAZIONE 4.0: per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

RATEIZZAZIONE RUOLI

In sede di conversione è stata modificata la disciplina relativa alla rateizzazione delle cartelle esattoriali:

- a. È innalzato a 120.000 euro (in precedenza 60.000) il limite per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, ossia senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà;
- b. È aumentato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, in cui il mancato pagamento determina il venir meno della dilazione accordata dall'agente della riscossione;
- c. In caso di decadenza, il carico non potrà essere rinnovato.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente per i provvedimenti emessi in relazione alle richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.

VOUCHER FIERE

In sede di conversione è stato introdotto un voucher del valore massimo di 10 mila euro, a favore delle imprese con sede operativa in Italia, che partecipano alle manifestazioni fieristiche organizzate in Italia fino al 31 dicembre 2022.

Il voucher ha validità fino al 30 novembre 2022, e potrà essere richiesto una sola volta. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese sostenute.

È demandato ad un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico la definizione delle disposizioni attuative.

MISURE PER LE PERSONE FISICHE:

SUPERBONUS 110%

Viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, (unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti), la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data **del 30 settembre 2022** (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Viene precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

CESSIONE BONUS EDILIZI

Nel corso dell'iter di conversione viene riscritta la disciplina della cessione dei crediti fiscali. Si prevede che la cessione da parte delle banche e delle altre società appartenenti ad un gruppo bancario, sia sempre consentita a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca, senza facoltà di ulteriore cessione.

Tali novità si applicano anche alle cessioni o sconto comunicate all'agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione (16 luglio 2022).

AZZERAMENTO ONERI DI SISTEMA TERZO TRIMESTRE 2022

Riproduzione vietata

Per ridurre gli effetti dell'aumento dei prezzi energetici, viene previsto l'azzeramento per il terzo trimestre 2022 delle aliquote generali di sistema applicate alle utenze domestiche con potenza disponibile fino a 16,5kw, nonché a quelle con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kw anche connesse in media alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli in luoghi accessibili al pubblico.

RIDUZIONE IVA E ONERI GENERALI SETTORE GAS

Viene previsto anche per i mesi da luglio a settembre 2022 l'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano.

BONUS 200 EURO AUTONOMI

Viene istituito un fondo, per il 2022, ai fini della concessione di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, compresi i professionisti iscritti alle casse private.

Viene demandata ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri e modalità di concessione dell'indennità.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan